



**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI
SISTEMI DI RINTRACCIABILITA'
NELLE FILIERE E NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI**

Questo Regolamento per la certificazione, dell'Organismo di Controllo Suolo e Salute s.r.l., è stato redatto dal responsabile di funzione, è stato verificato dal Responsabile Qualità ed approvato dal Presidente.

IL R.AQ

Il Presidente

Il Responsabile Estero

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI ASS

01 Generalità	3
02 Definizioni	3
03 Riferimenti.....	4
04 Campo di applicazione	4
05 Struttura organizzativa ed operativa di ASS.....	4
06 Prescrizioni generali	4
07 Domanda di certificazione	4
08 Esclusioni.....	5
09 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari.....	5
10 Verifica ispettiva.....	6
11 Valutazione del Sistema di Rintracciabilità.....	6
12 Trattamento delle Non Conformità	7
13 Visita precertificativa.....	7
14 Certificato di conformità.....	8
15 Pubblicità e uso del logo.....	8
16 Sorveglianza	8
17 Mantenimento e rinnovo della certificazione	9
18 Modifiche alle condizioni di certificazione.....	9
19 Sospensione e revoca della certificazione	9
20 Obblighi contrattuali	10
21 Pubblicazioni.....	10
22 Riservatezza	10
23 Modifiche alle condizioni di certificazione da parte dell'OdC.....	10
24 Ricorsi e reclami	11
25 Nota alla revisione	11

01 Generalità

Suolo e Salute s.r.l. (ASS), in virtù di subentro, per acquisizione dell'attività di certificazione dell'associazione Suolo e Salute, nasce come Organismo di Controllo per l'agricoltura biologica ed è stato ri-autorizzato con Decreto Ministeriale n. 3440 del 7 Marzo 2019 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Oggi Suolo e Salute Srl è un ente di certificazione dei prodotti anche a marchio DOP, IGP, STG, di certificazione di prodotto da agricoltura integrata e di certificazione della rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.

02 Definizioni

Certificazione: procedura attraverso la quale una terza parte indipendente fornisce assicurazione scritta che un prodotto o sistema è conforme ai requisiti specificati.

Sistema di Rintracciabilità (SR): Insieme di elementi organizzati che consente la rintracciabilità in una filiera agro-alimentare o in un'azienda agroalimentare.

Azienda agroalimentare: Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la produzione compresa quella primaria, la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari.

Filiera Agroalimentare: Insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agro-alimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

Lotto: Unità minima, avente caratteristiche omogenee, che è stata prodotta e/o lavorata e/o imballata in condizioni identiche o comunque equivalenti ai fini di specie. Il lotto deve essere definito dalle organizzazioni richiedenti la certificazione in funzione dei propri obiettivi ed esigenze.

Profondità: Insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, ecc., coperte dal sistema in modo continuativo.

Estensione: Insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo.

Elementi: Attività/informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi.

Unità Minima Rintracciabile (UMR): quantità minima omogenea, espressa in peso o volume per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che possono essere prezzate, ordinate o fatturate in qualsiasi punto della filiera, oggetto della verifica della conformità all'interno del sistema di rintracciabilità del sistema.

Rintracciabilità aziendale: Capacità di risalire alla identificazione del fornitore dei materiali impiegati in ogni lotto del prodotto, e della relativa destinazione, mediante registrazione documentata.

Rintracciabilità di filiera: capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate.

Gruppo di siti omogenei: insieme dei soggetti, all'interno di una filiera, che effettuano la stessa tipologia di attività: produzione primaria o trasformazione o confezionamento o vendita.

Obiettivi del SR: Risultati/informazioni, inerenti l'UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.

Bilanci di massa: attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso e in uscita dal sistema di rintracciabilità.

03 Riferimenti

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 22005:2008 “Rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari”

RT 17 Accredia Rev 00 del 21/04/2015

ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”

Statuto di ASS;

Atto costitutivo di ASS;

Delibere Consiglio di Amministrazione;

Regolamenti ACCREDIA e relative prescrizioni integrative.

04 Campo di applicazione

Il presente regolamento illustra il procedimento per ottenere la certificazione della Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari (SRFA) e nelle aziende agroalimentari (SRA) in conformità alla norma UNI EN ISO 22005:2008 da parte delle aziende che operano nel comparto agroalimentare.

05 Struttura organizzativa ed operativa di ASS

La struttura organizzativa ed operativa di Suolo e Salute s.r.l. ha le seguenti caratteristiche ed è composta:

a livello nazionale,

- dal Consiglio di Amministrazione (CdA) cui fanno capo il Comitato per la Trattazione dei Ricorsi (CO.TRICO), e l'Ufficio Qualità (UFF.QUA) che operano su delega dello stesso;
- dal Presidente e dalla Direzione Generale (D.G.) cui fanno capo la Direzione software e l'attività di promozione;
- dal Comitato di certificazione (CO.CERT.);

a livello regionale

- dalla Direzione Regionale (D.R.) collegata alla D.G. da cui dipende ed è responsabile della gestione locale. Da essa dipendono i Tecnici addetti alle Ispezioni (TE.ISPE).

06 Prescrizioni generali

ASS fornisce il rilascio della certificazione di conformità ai sistemi di rintracciabilità a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che operano nei settori di competenza di ASS, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure specifiche di codesto Organismo di Controllo.

L'impegno al rispetto delle norme e relative procedure è la base del rapporto tra soggetti ispezionati ed ente per la certificazione. La mancanza del rispetto delle norme fa perdere il requisito di conformità.

ASS non fornisce servizi di consulenza per l'impostazione, il mantenimento e il miglioramento dei sistemi di rintracciabilità.

07 Domanda di certificazione

Le aziende che desiderano avere certificazione del proprio SRFA o SRA fanno richiesta a ASS di un preventivo compilando la richiesta di preventivo per la certificazione della rintracciabilità di filiera o aziendale. L'azienda potrà fare richiesta di una visita precertificativa per valutare lo stato di implementazione del sistema al momento del preventivo e comunque prima che inizi l'iter certificativo.

ASS tramite l'analisi di fattibilità fornirà il preventivo con indicazione delle giornate/uomo necessarie per

svolgere la valutazione. Accettata l'offerta economica attraverso l'invio del preventivo firmato dal titolare, l'azienda richiede la certificazione con la compilazione della domanda di certificazione.

Nel modulo della domanda di certificazione, l'azienda deve confermare i dati riportati nella richiesta di preventivo per la certificazione della rintracciabilità di filiera o aziendale. La lingua ufficiale è l'italiano salvo accordi particolari. La domanda deve essere compilata integralmente, firmata dal responsabile o da persona opportunamente autorizzata e devono essere allegati i seguenti documenti che ne fanno parte integrante:

- iscrizione CCIAA, nel caso di rintracciabilità di filiera l'iscrizione è relativa all'azienda che richiede la certificazione;
- manuale della rintracciabilità di filiera o aziendale redatto secondo quanto prescritto al punto 5.2 in formato cartaceo e in formato elettronico;
- elenco delle aziende aderenti alla filiera se trattasi di SRFA.

Eventuali modifiche relative al numero di aziende appartenenti alla filiera devono essere tempestivamente comunicate a Suolo e Salute srl.

08 Esclusioni

Nel caso l'organizzazione richiedente la certificazione escluda alcune fasi della filiera o alcuni ingredienti per l'ottenimento del prodotto da certificare, la stessa dovrà comunque motivare tale scelta. In tale evenienza Suolo e Salute emetterà un giudizio in merito all'accettabilità o meno della suddetta limitazione lasciandone evidenza documentale.

Queste limitazioni non potranno essere applicate alle fasi della filiera svolte direttamente dall'organizzazione richiedente la certificazione.

Esclusione di fasi della filiera

- Nel caso di un Sistema di rintracciabilità applicato ad una filiera produttiva, potranno essere escluse le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata l'irrelevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità. In tal senso è richiesto all'Organizzazione richiedente di documentare e motivare tali esclusioni e Suolo e Salute si riserverà il diritto di condurre i relativi approfondimenti. Le esclusioni di fasi primarie rivestiranno un carattere eccezionale e saranno concesse in caso di assoluta irrilevanza delle stesse; in questi casi non si potranno utilizzare, nell'ambito dei certificati e nell'ambito dell'uso commerciale e promozionale della certificazione, espressioni quali allevamento, campo, azienda agricola e sinonimi o qualsiasi altra espressione che faccia intendere che la produzione primaria sia parte del sistema certificato.

Esclusione di componenti (applicabile sia alla rintracciabilità di filiera che intraziendale)

- Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità alcuni componenti/ingredienti del prodotto, purchè tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del Sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza. In tal caso sarà sufficiente la sola identificazione documentale del fornitore. Tra questi per esempio: additivi, coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua, imballaggi rappresentano dei *componenti accessori del prodotto* che possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità senza evidenziarne l'esclusione e potrà essere fatto riferimento al prodotto finale. Nel caso in cui invece si decidano di escludere dal sistema di rintracciabilità alcuni componenti del prodotto che siano ammissibili al campo di applicazione e quindi non identificabili come accessori, si potrà comunque fare riferimento al prodotto finale, ma tali esclusioni dovranno essere chiaramente evidenziate e rese note ai clienti delle Organizzazioni intestatarie della certificazione, con particolare riferimento alle informazioni contenute in etichetta. Sarà comunque richiesto all'Organizzazione di documentare e motivare tali esclusioni e Suolo e Salute si riserverà il diritto di condurre approfondimenti in merito.

09 Istruzione della pratica e valutazioni preliminari

ASS dopo avere acquisito la domanda di certificazione con la relativa documentazione nomina il GVI composto da un Responsabile e eventualmente da uno o più valutatori e tecnici in base a quanto stimato

nell'analisi di fattibilità. Al RGVI viene inviato il manuale di rintracciabilità aziendale, l'eventuale elenco dei soggetti coinvolti nella filiera, se applicabile, il rapporto di Audit, (RQ 19.03 Rin), il rapporto di Non conformità (RQ 19.04 Rin) e il Diario di Verifica (RQ 19.01 Rin).

10 Verifica ispettiva

L'esecuzione della verifica viene effettuata nell'azienda capofila e nel caso di rintracciabilità di filiera presso alcune delle aziende coinvolte.

La durata viene decisa dal Coordinatore Tecnico al momento della predisposizione del preventivo in relazione ai dati dichiarati dall'azienda e, nel caso di rintracciabilità di filiera, tenendo presente che, oltre all'azienda capofila, verranno ispezionate un numero di aziende pari al risultato della risoluzione dell'algoritmo adottato da Suolo e Salute e indicato nel documento RT 17 approvato da Accredia.

In occasione della verifica iniziale di certificazione per ogni gruppo/sito omogenei il campione verificato sarà almeno pari alla radice quadrata dei soggetti/siti ricadenti in quello specifico segmento di filiera.

L'esecuzione della verifica avviene secondo le seguenti fasi:

- riunione iniziale;
- verifica da condurre secondo documentazione ispettiva di sistema di ASS ;
- riunione del gruppo di verifica;
- riunione finale.

Al termine della verifica, il RGVI chiederà ad un responsabile di firmare il rapporto di audit ed eventualmente il rapporto di Non Conformità, se applicabile.

I suddetti rapporti ispettivi vengono lasciati in copia al richiedente.

In caso di esito positivo della verifica di certificazione, la D.G. ricevuta la documentazione, la trasmette con un proprio parere al CO.CERT., organismo che delibera il rilascio della certificazione.

Nel caso di pronunciamento positivo, l'azienda viene iscritta nel registro delle aziende certificate da Suolo e Salute e riceve il certificato di conformità di Suolo e Salute. Nel caso di pronunciamento negativo l'azienda sarà informata sui motivi oggettivi della decisione.

Una nuova domanda potrà essere presentata non prima di sei mesi dalla comunicazione.

Durante le verifiche ispettive in azienda, l'ispettore di Suolo e Salute può essere accompagnato da osservatori esterni o interni con il ruolo di verificatori dell'operatività dell'OdC, quali personale di Accredia (organismo di accreditamento), delle Autorità Pubbliche di Controllo, dell'Ufficio Qualità di Suolo e Salute e del CSI di Suolo e Salute (Comitato di Salvaguardia per l'imparzialità) o da personale osservatori per l'espletamento dell'iter di formazione previsto per il personale di Suolo e Salute. In tal caso l'Operatore, che ne viene preventivamente avvisato, è tenuto ad accettare la presenza di tale personale dandogli piena disponibilità ed accesso alle strutture aziendali.

Inoltre tra le possibili attività che possono essere svolte presso l'azienda rientrano anche le verifiche di validazione (Market Surveillance Visit). Quest'ultime sono visite di sorveglianza svolte da parte dell'ente di accreditamento (ACCREDIA) ai fini di monitorare i mercati verificando la conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza applicabili.

11 Valutazione del Sistema di Rintracciabilità

Suolo e Salute, nel corso delle verifiche ispettive, come minimo:

- accerterà la conformità del SR ai requisiti della norma di riferimento;
- effettuerà almeno una prova di rintracciabilità;
- verificherà, nell'ambito dell'Organizzazione richiedente, l'esistenza di un piano di controllo e monitoraggio interno, di procedure per la gestione delle NC e per l'assegnazione delle responsabilità in ogni fase della filiera o del processo produttivo interessati dal SR stesso;
- Effettuerà un bilancio di massa, al fine di verificare l'affidabilità di quelli svolti in autocontrollo dall'Organizzazione;

Durante le verifiche ispettive (di certificazione e di sorveglianza) potranno essere rilevate delle anomalie nel SRFA o nel SRA da parte dell'ispettore. Tali non conformità saranno oggetto del riesame complessivo della

verifica ispettiva condotta dal coordinatore tecnico dello schema di Suolo e Salute srl, entro 15 giorni dalla data della verifica stessa. Nel riesame della pratica il coordinatore dello schema potrà o confermare i rilievi emersi durante l'ispezione o modificare il giudizio espresso dall'ispettore. In tal caso verrà inviata idonea comunicazione al riguardo.

Le non conformità rilevabili durante le verifiche sono suddivise in:

Non conformità critiche (NCC)

incapacità di rintracciare i prodotti all'interno della filiera;
incapacità di creare un prodotto conforme ai requisiti cogenti;
la mancata risoluzione delle non conformità maggiori (NCM).

Non conformità maggiori (NCM)

incapacità di gestire i punti rilevanti del sistema;
incompleta rilevazione dei punti rilevanti del sistema;
incapacità funzionale dell'intero SRFA o SRA con assenza di documenti fondamentali richiesti dalla norma;
mancato rispetto sistematico di requisiti della norma;
mancata o incompleta definizione delle responsabilità critiche per il funzionamento del sistema;
mancata risoluzione delle non conformità minori (NCm).

Non conformità minori (NCm)

carenze connesse ad inadempienze soprattutto di tipo formale (mancanza di firme di approvazione che non compromettano il sistema, imprecisa compilazione di moduli eventuali carenze in servizi marginali).

Raccomandazioni (RCC)

Segnalazione da parte del GVI di una opportunità di miglioramento concernente la documentazione e/o dell'attuazione del sistema di rintracciabilità per un miglioramento generale del sistema implementato.

12 Trattamento delle Non Conformità

Al termine della verifica di certificazione se il GVI rileva NCC la verifica avrà esito negativo e l'iter di certificazione verrà annullato. In caso di rilievo di NCM la verifica avrà esito positivo con riserva e l'azienda entro 90 giorni dovrà presentare le azioni correttive e le relative evidenze oggettive necessarie all'ispettore per la valutazione dell'efficacia delle stesse. In caso di necessità al fine di valutare l'efficacia delle azioni correttive Suolo e Salute effettuerà una ulteriore verifica ispettiva per la valutazione della chiusura delle NCM. In caso di esito positivo del post audit e/o della valutazione delle azioni correttive, Suolo e Salute emetterà il certificato di conformità altrimenti l'iter di certificazione sarà interrotto. Superati i 90 giorni concessi per la risoluzione delle NCM l'iter di certificazione viene annullato.

In caso di evidenziazione di NCm, la verifica avrà esito positivo e Suolo e Salute emetterà il certificato. L'operatore dovrà comunque presentare le proposte di azioni correttive entro 90 giorni dalla loro rilevazione e la verifica dell'efficacia sarà svolta nel corso della verifica di sorveglianza annuale.

13 Visita precertificativa

L'azienda, se lo ritiene, può fare richiesta scritta di una visita precertificativa.

La visita precertificativa, della durata di una giornata, ha lo scopo di individuare il grado di preparazione dell'azienda a sostenere l'iter certificativo. La visita precertificativa è facoltativa e può essere richiesta una sola volta in occasione della domanda di certificazione o in altro momento e comunque prima che sia concordata la data della verifica ispettiva di certificazione. L'analisi di fattibilità per la visita precertificativa sarà fatta dalla D.T. G. che invierà preventivo all'Azienda e in caso di accettazione nominerà il GVI che deve necessariamente essere diverso dal GVI che eseguirà la valutazione di certificazione. Il programma e la data della visita sono definite dal RGVI in accordo con l'azienda. Al termine della visita, il RGVI rilascerà un rapporto con le eventuali non conformità/osservazioni rilevate ed esprimerà un giudizio sul grado di conformità del sistema alla norma. Tale documento comunque non può costituire un documento da esaminare nella VI di certificazione.

14 Certificato di conformità

In seguito ad esito positivo della delibera del CO.CERT., Suolo e Salute emetterà un certificato di conformità dove, con riferimento allo scopo di certificazione, sarà specificato:

- il numero di certificazione;
- il nome e la ragione sociale dell'azienda capofiliera certificata con indicazione dell'indirizzo legale;
- lo scopo di certificazione;
- la norma di riferimento;
- oggetto/elenco dei prodotti e l'indicazione delle Unità Minime Rintracciabili;
- Obiettivi del sistema di rintracciabilità;
- Profondità del sistema di rintracciabilità;
- Estensione del sistema di rintracciabilità;
- Elementi del sistema di rintracciabilità;
- l'elenco delle aziende appartenenti alla filiera, se trattasi di SRFA
- emissione tutti i dati relativi all'emissione e validità del certificato.

Il certificato di conformità ha validità per tre anni dalla data di emissione e la sua validità è subordinata alla esito delle visite di sorveglianza.

Contestualmente all'emissione del certificato il CO.CERT. programmerà le verifiche di sorveglianza da effettuarsi durante il periodo di validità del certificato.

15 Pubblicità e uso del logo

L'azienda certificata ha diritto:

- di pubblicizzare l'avvenuta certificazione del sistema di gestione in conformità a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del logo che può essere richiesto ad ASS o scaricato dal sito internet;
- di rendere pubblico il certificato di conformità.

16 Sorveglianza

Il diritto d'uso del marchio, che si acquisisce dopo aver superato i controlli e le prove iniziali, viene mantenuto solo se il controllo successivo dà esito favorevole. In tale periodo di validità della certificazione, ASS effettuerà mediante personale qualificato attività di sorveglianza attraverso verifiche ispettive programmate e preannunciate in numero minimo di uno all'anno secondo le scadenze pianificate dal coordinatore tecnico in occasione del preventivo, in base a fattori quali la profondità della filiera, la pericolosità del processo e il grado di pericolosità sulla salute umana dell'attività certificata.

Il piano ispettivo annuale è redatto in base alle esigenze specifiche di ciascuna azienda in termini di complessità e di rischio aziendale. In particolare nelle ispezioni riguardanti filiere agroalimentari complesse dove siano dichiarati in fase iniziale di certificazione più gruppi di siti omogenei tra fasi/processi e prodotto, i criteri utilizzati per la determinazione del numero di aziende da controllare sono quelli stabiliti dal documento tecnico RT 17 di Accredia per singolo gruppo di sito omogeneo. Il piano di sorveglianza verrà redatto annualmente ponendo attenzione affinché siano controllate, all'interno del gruppo di sito omogeneo della produzione primaria, aziende diverse produttrici della stessa tipologia di prodotto ponendo attenzione affinché nel corso del periodo di validità del certificato siano controllate tutte le diverse tipologie produttive. La sorveglianza negli altri gruppi di siti omogenei verrà pianificata in relazione alle tipologie di aziende agricole ispezionate nel corso di ogni singolo anno. In generale nel corso della sorveglianza per ogni gruppo/sito omogenei il campione verificato sarà almeno pari al 60% della radice quadrata dei soggetti/siti ricadenti in quello specifico segmento di filiera.

La programmazione della singola verifica ispettiva terrà in considerazione i periodi di criticità per le attività primarie e/o di trasformazione riguardanti gli aspetti inerenti la sicurezza alimentare.

La sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità ai requisiti della norma di riferimento e al regolamento di ASS e costituisce un controllo sull'uso e applicazione del certificato di conformità. Il RGVI concorderà le date con l'interessato riservandosi la possibilità di effettuare ulteriori verifiche supplementari di cui fornisce oggettiva motivazione.

In fase di pianificazione dell'attività di sorveglianza il Coordinatore Tecnico effettuerà la scelta del campione

delle aziende e/siti da verificare considerando alcuni fattori tra i quali: verifica di ogni segmento di filiera e di ogni fase del processo produttivo rientrante nella filiera; dimensioni aziendali e dimensioni dei siti di produzione; collocazione nel territorio; turn-over ispettivo.

17 Mantenimento e rinnovo della certificazione

La validità del contratto fra l'azienda e ASS è di 3 anni a far fede dalla data della presentazione della domanda di certificazione e si rinnova previa ricezione, in termini consoni, della nuova richiesta di preventivo e certificazione (RQ 16.01 RIN).

In occasione del rinnovo della certificazione per ogni gruppo/sito omogenei il campione verificato sarà almeno pari al 80% della radice quadrata dei soggetti/siti ricadenti in quello specifico segmento di filiera.

L'azienda può recedere dal contratto durante il periodo di validità tramite una comunicazione scritta a Suolo e Salute. Il certificato di conformità è valido per tre anni dalla data di emissione e la sua validità è subordinata all'esito delle verifiche ispettive di sorveglianza.

18 Modifiche alle condizioni di certificazione

Tutte le modifiche che riguardano il sistema di rintracciabilità, durante il periodo di validità del certificato di conformità emesso, devono essere comunicate tempestivamente a Suolo e Salute per la loro valutazione.

In particolare le modifiche che riguardano:

- profondità della filiera (n° segmenti di attività coinvolti)
- campo di applicazione;
- numero soggetti appartenenti ai vari segmenti di filiera;
- revisione sostanziali del manuale e della documentazione della rintracciabilità;

e saranno valutate da Suolo e Salute le cui decisioni potrebbero prevedere anche eventuali visite ispettive aggiuntive o la necessità di presentare una nuova domanda di certificazione.

Tutte le decisioni prese da Suolo e Salute saranno comunicate in forma scritta entro 15 gg dal ricevimento della documentazione.

19 Sospensione e revoca della certificazione

Se durante le verifiche di sorveglianza vengono rilevate NCC e/o NCM senza la relativa chiusura da parte dell'organizzazione, Suolo e Salute provvederà alla **sospensione della certificazione** per un periodo di tempo limitato deciso in base alla criticità della NC stessa.

Suolo e Salute srl notificherà con lettera raccomandata la sospensione della validità e il tempo entro il quale dovranno essere attuate le azioni correttive per interrompere la sospensione.

La sospensione può avvenire per un tempo massimo di 60 giorni scaduto il quale se non sono state attuate azioni correttive, la certificazione viene revocata. La sospensione verrà revocata se l'Azienda fornirà evidenze oggettive di avere attuato e intrapreso con successo le azioni correttive nei tempi stabiliti.

La **revoca della certificazione** è decisa in seguito a seguito di:

provvedimenti carenti o inadeguati a seguito della sospensione;

cessazione attività produttiva dell'impresa o fallimento;

richiesta formale dell'impresa, sei mesi precedenti la scadenza del contratto, di non rinnovare la certificazione;

rinuncia formale da parte dell'azienda, fermo restando quanto pattuito e accettato nel contratto di stipula almeno per l'anno in corso.

Suolo e salute srl notificherà con lettera raccomandata la revoca della certificazione indicando chiaramente le motivazioni.

In caso di revoca, l'Organizzazione potrà presentare nuovamente domanda di certificazione non prima di un anno dalla data della notifica di revoca dimostrando l'attuazione della azioni correttive.

Nel caso di sospensione e/o di revoca l'azienda deve:

cessare l'utilizzo dei certificati di conformità e di tutti i documenti che facciano riferimento alla certificazione;

cessare l'utilizzo del logo di Suolo e Salute srl.

Suolo e Salute, qualora ne sussistano i presupposti, si riserva di sospendere o revocare la certificazione, a seguito di segnalazioni di gravi non conformità a carico dell'Organizzazione ricevute dalle autorità di controllo e/o Accredia.

20 Obblighi contrattuali

Con la sottoscrizione del contratto di fornitura dei servizi di certificazione Suolo e salute impone all'operatore assoggettato almeno che:

- a) operi sempre e in modo continuo conformemente ai requisiti di certificazione, attuando le opportune modifiche. Nel caso in cui i cambiamenti attuati abbiano impatto sulla certificazione stessa (in modo particolare: variazioni strutturali ed organizzative, modifiche che riguardano l'assicurazione qualità etc.), l'azienda ha l'obbligo di comunicarle tempestivamente dall'Odc;
- b) fornisca tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami;
- c) faccia dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa e garantisca che nessun documento di certificazione sia usato in modo scorretto;
- d) nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione quali documenti di documenti, opuscoli, materiale pubblicitario, si conformi ai requisiti dello schema di certificazione e dell'Odc descritti nell'IO 11.07 "Istruzioni per l'utilizzo del logo".
- e) si conformi a qualsiasi requisito che sia prescritto dallo schema di certificazione relativo ai marchi e/o loghi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- f) non utilizzi la certificazione in modo tale da portare discredito a Suolo e salute e non faccia alcuna dichiarazione riguardo la propria certificazione che l'Odc possa ritenere ingannevole e non autorizzata;
- g) a seguito della sospensione, revoca o scadenza della certificazione cessi di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti e restituisca qualsiasi documento di certificazione su richiesta di Suolo e salute srl e/o adotti qualsiasi altra misura richiesta;
- h) qualora fornisca copie dei documenti di certificazione ad altri soggetti, i documenti devono essere riprodotti nella loro interezza e in modo identico agli originali emessi dall'Odc;
- i) Mantenga una registrazione di tutti i reclami pervenuti, degli esiti di analisi sia esterne sia in autocontrollo, e/o di qualsiasi altro elemento che possa mettere in discussione la conformità dei prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione e segnali queste registrazioni senza indugio all'Odc, attuando e documentando inoltre le azioni appropriate in riferimento a tali reclami;
- j) copra i costi dovuti per l'attività di controllo e certificazione indipendentemente dall'esito della stessa.

21 Pubblicazioni

ASS ogni anno redige e rende disponibile al pubblico l'elenco delle aziende certificate.

22 Riservatezza

ASS assicura il grado di riservatezza, dei dati in proprio possesso oggetto dell'attività istituzionale, a tutti i livelli.

23 Modifiche alle condizioni di certificazione da parte dell'Odc

Modifiche alle condizioni di certificazione riportate nel regolamento di certificazione sono approvate dal CdA di ASS e comunicate alle aziende tramite la pubblicazione del regolamento revisionato nel sito internet di Suolo e Salute.

24 Ricorsi e reclami

I ricorsi, nei confronti delle decisioni avverse prese dall'OdC, sono un diritto degli operatori controllati. Nei confronti delle decisioni del CO.CERT., o di qualsiasi altra struttura deliberante di Suolo e salute, i singoli o le imprese che si ritengono lese nei propri diritti, di qualsiasi natura, possono produrre ricorso al CO.TRICO. I ricorsi avverso le decisioni e/o deliberazioni adottate da organi deliberanti di Suolo e salute devono essere proposti entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica (intervenuta anche a mezzo del servizio postale o di circuiti di posta elettronica certificati) del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato in duplice copie presso la sede nazionale di Suolo e Salute s.r.l. (Fano, via Paolo Borsellino n. 12) dove ha sede il CO.T.RICO. Il ricorso può anche pervenire tramite spedizione con racc. a. r. a mezzo del servizio postale: in tale ipotesi farà fede la data di affidamento del plico al Servizio di Poste Italiane o altro vettore qualificato ed autorizzato per legge.

Suolo e Salute verifica, non appena questo sia stato ricevuto, che il ricorso si riferisca ad attività di certificazione per cui è responsabile e in caso affermativo comunica al Co.T.Rico. la pendenza dello stesso e all'Operatore l'avvenuta ricezione e l'avvio dell'iter di gestione del ricorso.

I pronunciamenti del CO.T.RICO. hanno natura arbitrale in virtù della specifica clausola compromissoria stipulata in contratto di assoggettamento: i lodi emessi, pertanto, non sono impugnabili se non nelle specifiche ipotesi di legge ed il Foro competente è quello di Pesaro ad esclusione dei ricorsi riguardanti le produzioni DO per le quali il foro competente è quello dove ha luogo la denominazione di origine.

Il CO.TRICO emette il lodo entro 30 gg dal ricevimento del ricorso. Del lodo emesso, ritualmente protocollato e corredato delle motivazioni, viene fatta notifica al ricorrente presso il domicilio eletto.

Il lodo emesso contiene la statuizione sulla condanna alle spese relative allo stesso a carico della parte soccombente. Per la valutazione delle circostanze che determinano la condanna o la compensazione delle spese si fa riferimento alle norme vigenti del codice di procedura civile e a quanto descritto nell'apposito regolamento per la trattazione dei ricorsi.

I reclami sono contestazioni verso anomalie relative all'attività di certificazione di Suolo e salute srl derivanti dagli operatori controllati e non controllati e/o da altri soggetti interessati. Il reclamo deve essere compilato sull'apposito modulo RQ 15.01 "Modulo di presentazione reclami" disponibile sul sito ufficiale di Suolo e Salute, deve contenere in forma dettagliata le argomentazioni dello stesso e presentare allegata la documentazione a supporto della tesi, deve contenere il consenso al trattamento dei dati da parte del reclamante e dovrà essere inviato formalmente via email o per posta ordinaria all'Ufficio Qualità di Suolo e Salute con le suddette modalità, pena la non accettazione del reclamo. Non sono previsti termini di presentazione e di decadenza.

L'Uff.QUA entro 5 giorni dal ricevimento verifica gli argomenti oggetto di reclamo e conferma al reclamante l'accettazione o meno del reclamo a seconda se questo si riferisca o meno all'attività di certificazione per cui Suolo e Salute è responsabile. La risposta con l'esito del processo di reclamo e le eventuali azioni intraprese per la risoluzione deve essere inviata dal RAQ al reclamante entro 30 gg dall'accettazione del reclamo.

25 Nota alla revisione

Questo documento contrassegnato dalla revisione Em-Rev. 01.08 è stato modificato nelle parti in grigio tale revisione pertanto annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni.

Il presente documento impegna le parti (OdC e operatore), stabilisce diritti e doveri reciproci, nell'ambito della certificazione dei sistemi di gestione qualità rilasciata da ASS.

Il regolamento si intende accettato e sottoscritto alla firma della domanda di certificazione.